CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 13 (Convenzione)

Le indennita' sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

La Cassa, su domanda dell'avente diritto, puo' versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale di pensioni quando fosse attivata perche' lo converta in una rendita vitalizia o temporanea.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1888, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-13/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it